



LCA

Tutela delle indicazioni geografiche negli accordi bilaterali di libero scambio

4 LUGLIO 2021

AVV. PROF. NICOLA LUCIFERO



Oggetto dell'indagine

Garantire la protezione uniforme delle indicazioni geografiche è una priorità dell'Unione europea

La qualità e la varietà della produzione agricola dell'Unione rappresenta un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione

Protezione delle indicazioni geografiche – DOP IGP TSG - a mezzo di un sistema *ad hoc*, ai sensi del:

Regolamento UE n. 1151/2012


sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari



L'apertura del mercato europeo ha minacciato la protezione garantita dalla legislazione europea al comparto agricolo e ai prodotti DOP e IGP:

- Si rilevano sempre più necessari accordi volti a garantire il medesimo livello di tutela interna all'estero
- Sul piano internazionale è necessario garantire a livello normativo il medesimo livello di protezione delle DOP e IGP interno

Dati sul mercato delle IG



Previsioni export-import a seguito degli accordi siglati

IMPORT

- Scenario prudente: aumento del 10%
- Scenario ambizioso: aumento del 13%
- ➔ Crescita complessiva stimata di 4,2 miliardi di euro

EXPORT

- Scenario prudente: aumento del 25%
- Scenario ambizioso: aumento del 29 %
- ➔ Crescita complessiva stimata di 5,1 miliardi di euro

Delle IG esportate dall'UE il **90%** è rappresentato da vini e bevande spiritose

L'Italia rappresenta il **34%** dell'export di vini extra-UE, per un valore pari a **1,1 miliardi di euro**

DOP IGP STG Food



Fonte: Rapporto 2019 Ismea – Qualivita; Comunicato stampa n°1 – 04.03.2020

DOP IGP Vino




Fonte: Rapporto 2019 Ismea – Qualivita; Comunicato stampa n°1 – 04.03.2020

Ragioni di tutela delle indicazioni geografiche a livello extra-UE

- ✓ Mercato su base globale
- ✓ Spinta della globalizzazione
- ✓ Conservazione e valorizzazione delle risorse produttive
- ✓ Necessità di rispondere alle istanze dei consumatori in tema di qualità
- ✓ Sviluppare nuovi mercati per beni agricoli in una logica non distorsiva delle regole della concorrenza



Sviluppo normativo



Accordo TRIPs - articolo 22

1. Per indicazioni geografiche (IG) si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
2. In relazione alle IG, i Membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire: a) l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto; b) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-bis della Convenzione di Parigi.
3. Un Membro rifiuta o dichiara nulla, *ex officio* se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in IG in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione del marchio per tali prodotti nel Membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull'effettivo luogo d'origine.
4. La protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è applicabile contro un'IG che, per quanto letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originati di un altro territorio.

Dupliche approccio alla protezione delle indicazioni geografiche nella logica del WTO

Protezione a mezzo di marchi collettivi o di certificazione

MODELLO USA

Protezione *ad hoc* a mezzo di un sistema di protezione *sui generis* nel quale è richiesto un maggiore e più specifico legame tra l'origine geografica e le qualità del prodotto

MODELLO EU:

«*Denominazione di origine controllata*» (DOC) o «*Appellation d'origine controlée*» (AOC)

Regolamento UE n. 1753/2019

Ai sensi del Regolamento la Commissione ha competenza esclusiva per:

- I. stilare un elenco di IG da includere nella domanda di registrazione internazionale da presentare all'Ufficio internazionale (WIPO)
- II. Valutare le IG iscritte nel registro internazionale e nel caso chiederne l'invalidazione tramite una procedura di opposizione



Procedura di opposizione fondata su uno o più motivi, *inter alia* in caso di:

- Omonimia e insufficiente distinzione nella pratica e relativa possibilità di indurre in errore il consumatore
- Violazione diritto di un marchio commerciale preesistente nell'Unione
- Termine generico
- Pregiudizio all'uso di una denominazione parzialmente/identica o la natura esclusiva di un marchio commerciale

Accordo di Lisbona - Atto di Ginevra


- Indicazioni a mezzo di un Registro Internazionale: si riconosce reciprocamente protezione
- Le indicazioni geografiche dell'UE possono così ottenere una protezione rapida, di alto livello e indefinita negli altri membri facenti parte dell'accordo

➔ Integrato dall'atto di Ginevra il quale:

1. Estende l'ambito di applicazione dell'Accordo di Lisbona: dalle denominazioni d'origine alle indicazioni geografiche
2. Ha rafforzato il livello di tutela per le IG e le denominazioni d'origine
3. Permette l'adesione all'Atto di Lisbona di organizzazioni intergovernative tra cui l'Unione Europea

Viene così garantita la protezione delle IG europee:


- Ai sensi del Registro Internazionale dell'Accordo di Lisbona
- Attraverso accordi bilaterali di libero scambio



A blurred, high-angle photograph of people walking in a modern, brightly lit interior space, likely a transit hub or office lobby. The motion blur creates a sense of activity and movement. The text is overlaid on the right side of the image.

ACCORDI BILATERALI UE – PAESI TERZI

Tutela delle indicazioni geografiche a livello mondiale



Negoziati commerciali conclusi ed in corso tra EU e paesi terzi

Giappone

Singapore

Vietnam

Messico

Mercosur

Cile

Australia

Nuova Zelanda


Sud Africa

Cina

Canada

Corea del Sud

Stati Uniti



Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione Europea e il Regno Unito e Irlanda del Nord

Competenza UE nel siglare accordi bilaterali di libero scambio

Articolo 216 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea- TFUE

L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.



- Competenza esclusiva dell'UE nel siglare accordi bilaterali di libero scambio
 - Incoraggiare l'integrazione di tutti i Paesi nell'economia mondiale
 - Forte attenzione data al sistema di protezione di DOP e IGP

Elementi comuni agli accordi bilaterali

Canada, Cina Giappone, Vietnam



- I Paesi accordisti sono generalmente Paesi chiave per l'export di IG europee → incremento volumi di esportazione delle IG (ad esempio le esportazioni UE vs il Vietnam aumenterebbero di 8,3 miliardi l'anno)
- Riduzione /eliminazione di dazi doganali, oneri burocratici e costi da affrontare dagli operatori del settore per l'esportazione
- Agevolazione degli scambi di prodotti alimentari, mantenendo livelli elevati di sicurezza
- Misure volte alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche di prodotti alimentari
- Norme ed obblighi ai sensi dell'accordo TRIPS
- Protezione specifica di alcune IG Europee
- Indicazione delle modalità di registrazione di IG nel paese di destinazione

Protezione delle IG negli accordi

Elementi degli accordi siglati a protezione delle IG

- Elencazione delle indicazioni geografiche riconosciute dalle parti segnatarie
→ misure a modifica dell'elenco

- Indicazione delle procedure di registrazione a mezzo di registro interno

- Ciascuna parte fornisce gli strumenti giuridici/ misure amministrative atti ad impedire: l'abuso dell'IG, gli atti di concorrenza sleale correlati e le relative denunce

- Rapport tra IG e marchi

- I casi di omonimia

- Le eccezioni: e.g. si permette l'utilizzo di alcune indicazioni identificate quando l'OSA ne ha fatto uso commerciale per un periodo x precedente alla data di ratifica dell'accordo

Approcci alla protezione delle indicazioni geografiche negli accordi bilaterali



RICONOSCIMENTO RECIPROCO
dei rispettivi sistemi di tutela delle
indicazioni geografiche



PROTEZIONE *AD HOC* A MEZZO DI
UN LISTA POSITIVA

In cui vengono elencate le IG
riconosciute reciprocamente

i.e. CETA: UE- Canada
nel quale vengono riconosciute 41 IG
italiane



Accordi UE esclusivamente a tutela delle IG nel settore vitivinicolo:

Sud Africa, Cile, Australia

La protezione delle IG prevede l'esclusione dell'uso della denominazione anche se:

- la vera origine del prodotto è indicata
- la denominazione è utilizzata con la sua traduzione
- la denominazione è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe

In caso di **omonimia** tra IG:

- la protezione è accordata ad entrambe a condizione che siano usate in buona fede
 - sono stabilite di comune accordo le condizioni pratiche che permettono alle parti di contraddistinguerle
- Garantendo un equo trattamento dei produttori interessati e il non inducendo in errore i consumatori

Vantaggi per le PMI

Apertura verso nuove opportunità di business per gli agricoltori e l'industria alimentare italiana

Accesso semplificato ad un mercato più sicuro

Garanzia che i prodotti alimentari e le bevande tradizionali protetti non saranno venduti come prodotti autentici

Impegno reciproco nel prevenire che l'utilizzo di tali indicazioni non induca in confusione o in errore il consumatore, prevenendo pratiche di concorrenza sleale

Problematiche sottese

- La protezione delle IG è disomogenea nei vari accordi siglati per ragioni additabili alla differente attività di lobby svolta dai singoli consorzi
 - ➔ solo 5 IG agroalimentari figurano in tutti gli accordi siglati
- Permane ancora una disuguaglianza nel trattare e riconoscere la protezione da garantire alle indicazioni geografiche globalmente
- Nel siglare accordi bilaterali di libero scambio con una moltitudine di paesi si crea confusione nell'ordinamento interno nell'approccio a tutela delle IG: si pensi ad una nazione che riconosce la protezione delle IG sia ai sensi del Regolamento UE n. 1151/ 2012 e sia ai sensi del modello statunitense



LCA

www.lcalex.it

nicola.lucifero@lcalex.it